

ACCORDO DI RISERVATEZZA TRA TRE PARTI

connesso a un rapporto di deposito fiduciario (escrow)

Il presente Accordo di Riservatezza è stipulato in data 3 giugno 2026 tra:

Banca del Gottardo SA, istituto bancario di diritto svizzero soggetto a vigilanza FINMA, con sede in Viale Stefano Franscini 8, 6900 Lugano, Svizzera, CHE-105.962.116, rappresentata dal Dott. Carlo Antognini, Membro di Direzione (la “Banca”);

e

FiduciariaTre SA, con sede in Piazza Collegiata 3, 6500 Bellinzona, Svizzera, CHE-262.884.410, rappresentata dall'Avv. Chiara Pedrazzini, Presidente (l'“Agente Escrow”);

e

Orizzonte Fund SICAV, organismo di investimento collettivo di diritto lussemburghese, 12 Rue Erasme, L-1468 Lussemburgo, RCS B198.442, rappresentata dal Dott. Paolo Ghirardi, Conducting Officer (l'“Investitore”);

(congiuntamente, le “Parti”).

PREMESSO CHE

- l'Investitore intende perfezionare un'operazione di investimento il cui prezzo sarà depositato presso l'Agente Escrow su conti aperti presso la Banca, ai sensi di separato contratto di escrow (il “Contratto Escrow”);
- l'esecuzione del Contratto Escrow comporta lo scambio tra le Parti di informazioni soggette, tra l'altro, al segreto bancario svizzero e alla normativa sulla protezione dei dati;
- le Parti intendono definire un quadro comune di obblighi di riservatezza, ferme restando le rispettive obbligazioni legali e regolamentari.

tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente accordo, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Ambito delle Informazioni Protette

Sono protette dal presente Accordo tutte le informazioni relative: (a) al Contratto Escrow e ai suoi termini economici; (b) all'identità dei beneficiari effettivi coinvolti; (c) ai rapporti bancari e ai movimenti sui conti escrow; (d) alla documentazione KYC/AML scambiata tra le Parti (congiuntamente, le “Informazioni Protette”).

Articolo 2 - Obblighi delle Parti

1. Ciascuna Parte si impegna a mantenere riservate le Informazioni Protette e a non divulgarle a terzi, salvo quanto previsto dagli Articoli 3 e 4.
2. La Banca tratta le Informazioni Protette anche in conformità al segreto bancario di cui all'art. 47 della Legge federale sulle banche (LBCR), la cui violazione è penalmente sanzionata.
3. L'Agente Escrow è inoltre vincolato al segreto professionale ai sensi della normativa ticinese sull'esercizio delle professioni di fiduciario (LFid).
4. L'Investitore garantisce che i propri delegati e service provider lussemburghesi sono vincolati a obblighi di riservatezza equivalenti.

Articolo 3 - Deroghe Regolamentari

Non costituisce violazione del presente Accordo la comunicazione di Informazioni Protette: (a) alla FINMA, alla CSSF o ad altra autorità di vigilanza competente; (b) all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) ai sensi della LRD; (c) alle autorità lussemburghesi competenti in materia AML/CFT; (d) ove imposta da provvedimenti giudiziari vincolanti. Ove consentito dalla legge, la Parte obbligata alla comunicazione ne informerà preventivamente le altre Parti.

Articolo 4 - Consulenti

Ciascuna Parte può condividere le Informazioni Protette con i propri revisori, consulenti legali e fiscali vincolati al segreto professionale, nella misura necessaria all'esecuzione del Contratto Escrow.

Articolo 5 - Protezione dei Dati

Le Parti trattano i dati personali nel rispetto della LPD svizzera e, per quanto applicabile all'Investitore, del Regolamento (UE) 2016/679. I trasferimenti di dati verso il Lussemburgo avvengono sulla base della decisione di adeguatezza applicabile.

Articolo 6 - Durata

Il presente Accordo resta in vigore per cinque (5) anni dalla data di sottoscrizione. Restano salvi gli obblighi di segreto bancario e professionale previsti dalla legge, che permangono senza limiti temporali secondo la normativa applicabile.

Articolo 7 - Indennizzo

La Parte che violi il presente Accordo terrà indenni le altre Parti da ogni danno, costo e spesa (incluse ragionevoli spese legali) derivanti dalla violazione. Non è prevista alcuna penale contrattuale.

Articolo 8 - Legge Applicabile e Foro

1. Il presente Accordo è regolato dal diritto svizzero.
2. Foro esclusivo è Lugano, Svizzera. Resta salva la competenza inderogabile delle autorità di vigilanza e giudiziarie previste dalla legge.

Sottoscritto a Lugano, il 3 giugno 2026, in tre esemplari.

Banca del Gottardo SA

Dott. Carlo Antognini

Membro di Direzione

FiduciariaTre SA

Avv. Chiara Pedrazzini

Presidente

Orizzonte Fund SICAV

Dott. Paolo Ghirardi

Conducting Officer